

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI IDRICHE GESTITE DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.

Esercizio 2019/2020

AREA DI INTERVENTO

ARIANO UFITA/BARONIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato n°: 6		Scala:	Data: Giugno 2019	Codice finanziamento: Fondi bilancio
REVISIONI			SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	
Versione	Data	Descrizione sintetica delle modifiche		geom. Saverio Minicozzi
				geom. Antonio Scibelli

		VISTO	
Il Progettista			
geom. Giovanni GRIECO			
Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Il Responsabile del Procedimento	Il Presidente /AU	
dott.arch. Anna PASCALE	dott. ing. Luigi GIORGIONE	dott. Michelangelo CIARCIA	



CAPO I NORME GENERALI

CAPITOLO I OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e la somministrazione delle provviste, degli operai, dei mezzi d'opera e dei servizi occorrenti per la "Manutenzione ordinaria e pronto intervento sulle reti idriche gestite da Alto Calore Servizi S.p.A.", al fine di garantire l'approvvigionamento idrico ai comuni soci.

Si considerano quali interventi di "manutenzione ordinaria" il complesso degli interventi necessari per la riparazione di piccole e normali rotture delle tubazioni e dei lavori necessari per mantenere in piena efficienza le opere e gli impianti ad esse connesse. Pertanto le attività oggetto dei lavori, a titolo meramente esemplificativo, consisteranno essenzialmente in riparazioni di condotte di qualsiasi tipo e diametro e nei lavori idraulici e altri compiti operativi relativi alle riparazioni, nel ripristino di sovrastrutture stradali, arte muraria, in demolizioni, sistemazione di chiusini stradali, sistemazione e pulizia di pozzetti e di altri manufatti, nella pulizia di tracciati, eccetera.

Con specifico riferimento agli interventi di riparazione delle condotte idriche in via esemplificativa ma non esaustiva le lavorazioni saranno le seguenti:

- disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere;
- scavi per la ricerca e riparazione delle tubazioni di ogni genere, con demolizione delle massicciate stradali, l'abbattimento di alberi, l'estirpazione di radici e quant'altro possa costituire ostacolo, da eseguire anche in presenza di servizi nel sottosuolo;
- aggotamento dell'acqua fuoriuscita dalle rotture;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato, in tutto o in parte;
- posa in opera di collari o tronchetti di tubazioni di ghisa sferoidale, acciaio e materiali plastici, resisi necessari per la riparazione delle condotte e non rientranti nella manutenzione straordinaria;

- rinterro degli scavi anzidetti attraverso l'utilizzo del materiale scavato o la fornitura di materiale arido, sistemazione superficiale delle terre, conferimento alle discariche dei materiali e/o loro riutilizzo, ripristino delle massicciate stradali, ripristino delle fosse e dei canali, delle pavimentazioni, dei pozzetti stradali, delle fognature e di quant'altro venisse manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- ripristino, provvisorio e definitivo, della pavimentazione interessata dall'intervento secondo i tempi previsti dalla direzione dei lavori, sia su strade aventi semplice massicciata compressa oppure pavimentazione permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, provinciali, comunali, vicinali o private o anche disfatte da altri;
- fornitura di mano d'opera e mezzi d'opera per eventuali prestazioni da effettuarsi in economia;
- oneri per la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati nelle varie sedi stradali a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza dei piani viabili.

Per i lavori di manutenzione ordinaria necessari ad assicurare l'approvvigionamento idrico, la ditta aggiudicataria delle opere dovrà impegnarsi ad intervenire tempestivamente, sia di giorno che di notte, in qualsiasi giorno dell'anno, anche nei giorni festivi, in qualsiasi condizione climatica ed atmosferica ed anche in presenza di catastrofi naturali.

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell'appalto non possono essere definite in modo puntuale, in quanto trattasi di interventi non predeterminati nella tipologia e nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante e pertanto l'Impresa esecutrice sarà tenuta ad osservare quanto indicato dalle disposizioni della Direzione Lavori emanate mediante comunicazioni scritte, verbali o mediante presentazione di elaborati grafici esecutivi comprensivi di particolari.

Articolo 2–IMPORTO E LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a complessivi **€. 490.000,00** (diconsi euroquattorcentonovantamila/00), oltre IVA come per legge e comprensivo dell'importo per gli oneri della sicurezza, dei lavori in economia e degli oneri di discarica e così distinto:



lavori: AREA ARIANO UFITA/BARONIA	€.	460.455,20
di cui: €.	10.950,26	per oneri di sicurezza diretti e
oltre oneri di sicurezza specifici	€.	22.753,14
lavori in economia non soggetti a ribasso	€.	5.507,68
lavori in economia soggetti a ribasso (utile impresa 13% + spese generali 10%)	€.	1.283,98
oneri di scarica non soggetti a ribasso	€.	27.296,00
SOMME SOGGETTE A RIBASSO	€.	423.492,92
SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO	€.	<u>66.507,08</u>
IMPORTO A BASE DI GARA	€.	490.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti 5%	€	25.000,00
Spese di cui all'art. 113 comma 2 Dlgs 50/2016 2%	€	<u>9.800,00</u>
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€	524.300,00

Il prezzo a base d'asta è stato determinato sulla base del consuntivo della manutenzione effettuata nel periodo **2018/2019** sulle reti distributrici gestite dalla Società e rapportato ad un periodo contrattuale di 18 mesi.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.Lgs.vo 50/2016, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, è stato determinato il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del vigente Prezzario della Regione Campania e del Prezzario dei lavori di manutenzione dell'Alto Calore Servizi S.p.A, quest'ultimo corredato dell'Analisi dei relativi prezzi. I costi della manodopera sono stati individuati sulla base di apposite tabelle, determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Pertanto **l'incidenza percentuale**

del costo della manodopera per la realizzazione dei lavori di cui presente appalto, è **risultata essere pari al 38%** del valore complessivo dell'importo dei lavori.

I lavori interesseranno, prevalentemente, le condotte distributrici gestite dalla Società "Alto Calore Servizi s.p.a.", dislocate sul territorio dei comuni della Provincia di Avellino, così come indicati nell'elaborato progettuale "Aree di intervento".

In caso di comprovata necessità Alto Calore Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di fare eseguire interventi di cui al presente capitolato anche negli altri territori comunali gestiti dalla Società, ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Articolo 3 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato devono essere rispettate tutte le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavori, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente l'appalto e la sua esecuzione. Per quanto non disciplinato dal contratto, trovano, in particolare, applicazione il Codice Civile, il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, la legge 21 giugno 2017, n. 96, il D.Lgs.vo 207/2010, nelle parti ancora vigenti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, la legge 136/2010 e s.m.i. sul piano straordinario contro le mafie, il D.Lgs n. 152/2006 e il DPR n. 120 del 13 giugno 2017, in materia di tutela ambientale, nonché le modifiche apportate dal Decreto 32/2019 "Sblocca Cantieri".

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, alla osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme ed altro, vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché di tutte le norme regolamentari, le disposizioni, le circolari e i regolamenti edilizi, emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.

Nel capitolato speciale di appalto sono altresì individuate ulteriori normative e regole tecniche di settore il cui rispetto è obbligatorio nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.



Articolo 4 – SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell’art. 216 comma 4, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis del D.Lgs.vo 50/2016, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dallo stesso codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento.

Pertanto data la tipologia e la natura degli interventi che formano l’oggetto dell’Appalto, esemplificati nell’articolo 1 del presente Capitolato, detti lavori saranno affidati sulla base del progetto definitivo.

Ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis della legge 55/2019 l’aggiudicazione dei lavori avverrà sulla base del criterio del minor prezzo.

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti nel bando di gara per la categoria prevalente “OG6”, così come previsto dal D.P.R. n°207/2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché il requisito inerente l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.



Articolo 5 – ORGANI DELL'ESECUZIONE

5.1 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi del comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.vo 50/2016, la esecuzione del contratto avente ad oggetto i lavori di che trattasi, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei Lavori nonché del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

5.2 – Direzione Lavori

Ai sensi del comma 2 dell'art.101 del D.Lgs.vo 50/2016, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto relativo a detti lavori, su proposta del responsabile unico del procedimento, la stazione appaltante individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori è preposto a curare, per conto della Stazione appaltante, che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto, in particolare cura l'accettazione dei materiali. Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato, come già specificato, da assistenti e opera in conformità alla parte del DPR 207/10 ultrattiva nel periodo transitorio, con verifiche, controlli e disposizioni mediante ordini di servizio interloquendo in via esclusiva con l'Appaltatore sugli aspetti tecnico-economici dell'appalto e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al suo regolare svolgimento.

Il Direttore dei lavori ha la facoltà di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere ritenute inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti

dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

Gli assistenti con funzioni di Direttore Operativo collaborano con il direttore dei lavori con i seguenti compiti:

- a) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- b) segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- c) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di esecuzione;
- d) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- e) collaborare alla tenuta dei libri contabili;
- f) richiedere le autorizzazioni necessarie all'effettuazione degli interventi su strade di competenza statale, provinciale, comunale, ecc. nonché di tutte le autorizzazioni previste dalle norme e leggi vigenti in materia di esecuzione di lavori e scavi anche se di urgenza (Comunità Montane per svincoli idrogeologici, Autorità di Bacino, ecc.).

Gli Ispettori di Cantiere, invece, collaborano con il Direttore dei Lavori e con il Direttore Operativo nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto.

L'attività di Ispettore di Cantiere è esercitata in un turno di lavoro con presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento dei lavori.

Agli ispettori, sono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;



- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché dalle indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori di concerto con il Direttore Operativo;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili;
- h) il controllo della rispondenza alle normative vigenti in merito all'avvenuta installazione da parte dell'impresa di tutte le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni dalla Direzione dei Lavori ed, in genere, l'osservanza delle norme di polizia stradale vigenti, nonché la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.

I lavori che l'impresa dovrà eseguire saranno stabiliti con disposizione scritta del Direttore dei Lavori, previo benestare del Responsabile del Procedimento. La direzione lavori vigilerà affinché i ripristini, provvisori e definitivi, avvengano secondo le convenzioni in essere con l'ANAS e con le Amministrazioni Provinciali e Comunali competenti, rendendone edotte di tanto le imprese aggiudicatrici. In casi eccezionali l'ordine può essere verbale e dovrà, comunque essere tramutato in ordine scritto nei successivi cinque giorni. Non saranno contabilizzati e riconosciuti i lavori eseguiti senza la preventiva autorizzazione. Inoltre, la Società si riserva, senza che l'appaltatore possa vantare alcun indennizzo, di rivolgersi ad impresa di fiducia per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, nel caso che l'appaltatore stesso non dia immediato riscontro alla segnalazione di intervento pervenutagli dalla Direzione Lavori.



5.3 – Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

In materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, qualora l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, ad egli spettano i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del coordinatore predetti devono essere comunicati anche al Direttore dei lavori.

Ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adegua il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del D.Lgs.vo 81/2008 e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

5.4 – Direttore Tecnico

L'Appaltatore, anteriormente alla consegna dei lavori, è tenuto ad affidare la direzione tecnica di cantiere ad un tecnico abilitato, di gradimento del Committente, che lo rappresenterà permanentemente con ampio mandato presso il Committente stesso, sottoscrivendo gli Ordini di lavoro, la contabilità dei lavori, i verbali predisposti dalla Direzione lavori, ecc....

Il Direttore tecnico dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, l'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione assumendo dunque la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto.

Il predetto tecnico dovrà essere specializzato nel particolare genere di lavori oggetto dell'affidamento, essere iscritto all'albo professionale ed eleggere domicilio nel luogo dove si svolgono le prestazioni contrattuali.



CAPITOLO II

ESECUZIONE, RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E GARANZIE

Articolo 6 – DOMICILIO

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l'Appaltatore presso la loro sede legale.

Nel Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non comunicati per iscritto al Direttore dei lavori.

Articolo 7–CONOSCENZA DELLE NORME DELL'APPALTO

Nell'esecuzione dell'appalto devono essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti e a tutte le altre normative o raccomandazioni emanate. È fatto obbligo rispettare integralmente le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per la parte ancora in vigore, del D.P.R. 2017/2010 se e in quanto applicabili, nonché di Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali e Linee guida ANAC emanate e vigenti al momento della esecuzione dei lavori. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a tutte le altre vigenti norme legislative e Regolamenti o comunque obbligatorie che disciplinano la materia.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, della legge, dei regolamenti, compresi quelli delle competenti autorità, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono essere eseguiti i lavori e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in tema di assicurazioni sociali.

L'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto con la presentazione

dell'offerta, delle tipologie di interventi standard, degli impianti, della natura dei luoghi, delle condizioni locali, degli eventuali vincoli ecologici e ambientali e/o oneri derivanti da lavori su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei Lavori, ivi compresa la natura del suolo e del sottosuolo, le eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali, l'esistenza di discariche per i rifiuti, la presenza o meno di acqua ecc.

Data la tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento e l'estensione territoriale su cui le stesse dovranno essere eseguite, non è prevista l'effettuazione del sopralluogo.

Articolo 8 – SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE, COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E DOTAZIONE MINIMA

L'impresa è tenuta ad avere la titolarità e la disponibilità di una sede all'interno della quale dovrà essere presente un ufficio adeguatamente attrezzato, munito di telefono, fax, p.e.c. (posta elettronica certificata) ed e-mail e quindi dotato di servizi igienici, allaccio alla linea elettrica, linea telefonica, acquedotto, fognatura.

L'Impresa è tenuta inoltre ad assicurare un servizio di pronto intervento continuativo 24ore su 24 compresi giorni festivi e periodi di ferie e dovrà essere in possesso, per l'intero appalto, delle seguenti dotazioni minime di operai e mezzi d'opera:

- 2 squadre ciascuna composta da due operai di cui uno dotato di patente per la conduzione di automezzi e mezzi d'opera ed un operaio qualificato, completamente attrezzate per interventi su reti e/o impianti. Uno degli operai della squadra tipo dovrà inoltre possedere il patentino di idoneità all'esecuzione di saldature su tubazioni in acciaio e polietilene;
- 1 escavatore o mini escavatore per ciascuna squadra;
- 1 autocarro attrezzato per interventi su reti e/o impianti per ciascuna squadra;
- 1 gruppo elettrogeno per ciascuna squadra;
- 1 compattatore per ciascuna squadra;
- 1 motopompa per ciascuna squadra;

Nello specifico, l'appaltatore oltre al possesso dell'attrezzatura tecnica, prescritta quale requisito per l'ammissione a gara preliminarmente alla consegna dei lavori dovrà

comunque dimostrare di essere dotato delle seguenti attrezzature indispensabili per la corretta esecuzione dell'appalto :

- a) una terna articolata di potenza fino a 100 Hp e non inferiore a 50 Hp;
- b) un escavatore cingolato da 250 q.li
- c) un escavatore cingolato da 130 q.li;
- d) un mini escavatore da 30 q.li;
- e) un mini escavatore da 16 q.li;
- f) una pala meccanica;
- g) due martelli pneumatici;
- h) due motosaldatrici portatili;
- i) due gruppi elettrogeni di potenza non inferiore a Kw 5 con presa a 24/48V;
- j) due motopompe con prevalenza non inferiore a mt.10 e portata non inferiore a 10 l/s;
- k) due camion con portata da q.li 38 dotati di autorizzazione al trasporto rifiuti mediante iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- l) due martelli perforatori per mini escavatore;
- m) due macchine tagli asfalto;

Altresì l'appaltatore dovrà essere in possesso, seppure non menzionata, di tutta l'attrezzatura occorrente per far fronte a tutti gli interventi di scavo e demolizione, per la riparazione di condutture di qualunque genere e di qualsiasi diametro, degli automezzi necessari per il trasporto dell'attrezzatura e materiali per lo spostamento della mano d'opera, della segnaletica diurna e notturna e le opere di protezione degli scavi, previsti per legge, necessaria durante gli interventi anche se contemporanei.

In caso di necessario utilizzo di mezzi operativi pesanti, quali escavatori ed autocarri, mezzi speciali e/o fuori dagli standard rispetto a quelli normalmente utilizzati, sarà a carico e onere dell'Impresa organizzare l'intervento nel migliore modo possibile secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 9 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI E LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO IN REGIME DI REPERIBILITA'



L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali. Pertanto, il lavoro notturno sarà quello eseguito tra le 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo, mentre, per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le 17,00 del Venerdì alle ore 24,00 della domenica o della festività. All'infuori dell'orario normale, come pure quello nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti del Committente senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione. Qualora, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dei lavori autorizzi il prolungamento dell'orario di lavoro, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso di sorta né ad indennità non previste.. Nel caso di interventi eseguiti in regime di reperibilità, in orario notturno dal lunedì al venerdì dalle ore 22 alle ore 6 e di interventi eseguiti nei giorni festivi dalle ore 17 di venerdì alle ore 24 di domenica, verrà riconosciuta all'appaltatore una maggiorazione così come individuata nell'elenco prezzi.

Articolo 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni da quando l'aggiudicazione diviene efficace.

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dalla Committente per la stipula del contratto ovvero nell'ipotesi in cui il contratto non venga sottoscritto per fatto della Contraente, ivi compresa la mancata presentazione dei documenti richiesti per la stipula del contratto entro i termini indicati dalla Committente, la Committente stessa è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e incamerare la cauzione.

Nel caso in cui non si addivenga alla stipula del contratto per fatto della Committente, la Contraente può sciogliersi da ogni impegno con atto comunicato alla Committente senza aver diritto ad alcun rimborso, risarcimento o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborsi delle spese sostenute per

l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, compresi quelle sostenute per le opere provvisoriale,

I termini di durata del contratto decorrono dal momento della consegna dei lavori.

In caso di urgenza, il contratto può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della documentazione antimafia. In tali casi, l'accertamento, nel corso dell'esecuzione del contratto dell'esistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, sono poste a carico dell'impresa.

Fanno parte del contratto: il capitolato generale, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'art. 100 ed allegato XV del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008, la stima dei costi diretti e specifici per quanto attiene alla sicurezza, il piano operativo della sicurezza.

Articolo 11 – MANTENIMENTO E CUSTODIA DEL CANTIERE

Sono a carico e a cura dell'Impresa la custodia e la tutela dei cantieri ovunque dislocati e di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti nonché, ove necessario, della guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte dei cantieri e di tutti i materiali in essi esistenti.

Articolo 12 – INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI

Data la natura degli interventi oggetto dell'appalto, si evidenzia che entro i limiti e nelle adiacenze degli eventuali scavi da eseguire potranno essere presenti servizi pubblici e privati sotterranei, superficiali ed aerei quali, fognature, drenaggi, reti di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, reti di telecomunicazioni, reti semaforiche, tranviarie ecc.. e che gli oneri da ciò derivanti sono stati considerati nella formazione dei prezzi.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad assicurare e mantenere l'integrità, con le opere provvisoriale di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e

telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sotto servizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.

Articolo 13 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Altresì il Responsabile dell'esecuzione dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori in caso di pubblico interesse o necessità.

Il Committente ha la facoltà di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai punti precedenti, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

Qualora siano ritenute cessate le cause che hanno determinato la sospensione ovvero qualora si ritenga che siano stati superati i limiti di durata senza che i lavori siano ripresi, l'Appaltatore può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida costituisce condizione necessaria perché l'Appaltatore possa iscrivere riserva ai sensi e nei modi di cui al presente Capitolato, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, il Direttore dei lavori, alla presenza dell'Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell'esecuzione dei lavori entro cinque giorni dalla sua redazione.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore, contiene l'indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell'Appaltatore.

La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine per l'ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

In ogni caso, l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale, o in quello diverso risultante dalle proroghe concesse, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, qualunque sia il maggior tempo impiegato per l'ultimazione stessa.

Articolo 14 - VARIANTI

La stazione appaltante, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1 e 2 del D. Lgs.vo 50/2016, è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore Lavori, varianti al progetto originario. Le varianti possono anche disporre che l'Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel progetto originario.

Qualora le varianti non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore ad un quinto dell'importo contrattuale, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto.

Nel caso in cui la variante superi il quinto dell'importo contrattuale, l'Appaltatore può recedere dal Contratto, avendo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Nel caso in cui l'importo contrattuale rientri nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore deve sottoscrivere per accettazione. Nel caso in cui l'importo della variante ecceda tale limite, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto anch'esso dall'Appaltatore per accettazione.

Nel caso di variante in aumento, ove necessario, le Parti concordano un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Articolo 15 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di Legge (D. Lgs. 50/2016 e Decreto 32/2019 "Sblocca Cantieri"). In particolare, questa



Stazione Appaltante stabilisce che tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili, fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza e del costo del lavoro evidenziati dall'Amministrazione;

A norma dell'art. 105 comma 2, D. Lgs. 50/2016 gli appalti di lavori di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a €. 100.000, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto, non costituiscono subappalto. Pertanto le disposizioni relative al subappalto si applicano invece a qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'Amministrazione non rilascerà l'autorizzazione al subappalto qualora l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione e dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici si impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa

stessa via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 105 comma 19 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate.

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

Articolo 16 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

La durata del contratto è fissata in **18mesi**, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.

Il contratto si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo netto contrattuale. E' comunque facoltà del Committente disporre la prosecuzione del contratto per un periodo, comunque, non superiore 3 mesi e fino a concorrenza dell'importo contrattuale.

Il Contraente dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla D. L. l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore s'impegna a realizzare le opere secondo le previsioni dei singoli Ordini di servizio.

La Direzione Lavori predisporrà un programma di lavoro con l'indicazione delle date, dei luoghi di lavoro e dei tipi di intervento attraverso ordini di servizio che verranno consegnati all'Appaltatore, di norma, con cadenza giornaliera.

Il programma dovrà essere rispettato fatta salva l'insorgenza di cause di forza maggiore che verranno di volta in volta valutate dal personale del Committente.

I lavori dovranno essere svolti rispettando le tempistiche stabilite nell'ordine di servizio ed in linea generale, completati i lavori idraulici, l'Appaltatore dovrà procedere immediatamente al rinterro dello scavo e quindi ad eseguire il ripristino delle pavimentazioni a regola d'arte. Nello specifico, per quanto attiene ai ripristini su strade di viabilità principale, quali strade extraurbane principali, secondarie e di scorrimento (SS, SR, SP ecc) l'impresa dovrà provvedere al ripristino definitivo nei tempi e nei modi richiesti nelle specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente proprietario/gestore o a seconda di quanto esplicitamente richiesto dalla D.L. Nel caso che l'Impresa non provveda all'esecuzione dei ripristini dei tappeti nei tempi richiesti la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare delle sanzioni e qualora lo ritenga necessario far eseguire tali lavorazioni ad altra Impresa addebitando i costi sostenuti all'Impresa inadempiente.

Tutte le sanzioni che a causa di tali mancanze saranno emesse nei confronti di Alto Calore Servizi S.p.A. verranno addebitate all'impresa appaltatrice.

In ogni caso qualsiasi intervento verrà considerato completato e quindi contabilizzabile, con il ripristino della pavimentazione stradale.

Articolo 17 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, CONSEGNA DEI LAVORI, ORDINI DI SERVIZIO E PENALI

L'Aggiudicatario, prima della stipula del Contratto, dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione comprovante la disponibilità della sede operativa, dei mezzi, delle attrezzature e del personale nonché la loro adeguatezza all'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto. La mancata produzione della documentazione di cui al presente comma costituirà causa ostativa alla stipula del Contratto e determinerà la facoltà per la Stazione Appaltante di provvedere al ritiro dell'aggiudicazione senza che, per tale motivo, l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo.

L'esecuzione dei lavori, ha inizio, dopo la stipula del contratto, in seguito alla consegna degli stessi risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre il

termine ordinario di 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione del Contraente.

Se nel giorno fissato e comunicato il Contraente non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il Contraente deve trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza.

In caso di urgenza sotto le riserve di legge, la consegna dei lavori può avvenire prima della stipula del contratto.

La consegna dei lavori, sia che avvenga dopo il perfezionamento del contratto che sotto le riserve di legge in pendenza del perfezionamento del contratto stesso, si intende riferita a tutti i lavori e le prestazioni dell'affidamento ed il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e delle prestazioni decorrerà dalla data della consegna anche se effettuata sotto le riserve di legge.

I lavori di manutenzione ordinaria verranno disposti di volta in volta dalla Direzione Lavori del Committente mediante Ordini di servizio, che verranno redatti prima dell'inizio di ogni lavoro e consegnati all'Appaltatore in tempo utile perché questi si possa organizzare.

Gli Ordini di servizio diverranno esecutivi a tutti gli effetti all'atto della loro consegna all'Appaltatore a mezzo fax o posta elettronica e si intenderanno ricevuti e accettati attraverso i rapporti di consegna.

In particolare l'Appaltatore non può rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro assegnato con ordine di servizio purché rientrante nell'oggetto del Contratto.

In caso d'urgenza, ove il Direttore dei Lavori sia impossibilitato a trasmettere l'Ordine di servizio all'Impresa via fax o e-mail, questo avverrà telefonicamente dal Direttore dei Lavori o da persona dallo stesso autorizzata.

Non verranno contabilizzati lavori che non trovino corrispondenza negli ordini di servizio emessi dalla Direzione Lavori.

Le penali pecuniarie circa la mancata ottemperanza agli ordini di servizio sono così di seguito stabilite:

se l'impresa non si attiva entro un'ora dall'avvenuta ordinazione dell'esecuzione dell'intervento, per ogni ora di ritardo si provvederà ad applicare una pena pecuniaria di € 100,00 /ora;

se la ditta aggiudicataria non provvederà ad intervenire entro le tre ore successive dall'avvenuta chiamata, la Società provvederà ad effettuare l'intervento richiesto con altra ditta senza che l'impresa aggiudicataria dell'appalto possa vantare alcun credito, applicando, contestualmente una pena pecuniaria pari a:

€ 200,00 per il primo mancato intervento nel corso di svolgimento dell'intero contratto;

€ 250,00 per il secondo mancato intervento nel corso di svolgimento dell'intero contratto;

€ 300,00 per il terzo mancato intervento nel corso di svolgimento dell'intero contratto.

Successivamente, la Società ha la facoltà di rescindere il contratto in essere secondo quanto disposto nel presente capitolato.

Inoltre, se la ditta non completa i lavori nei tempi stabiliti per ogni singolo intervento, si applica una ulteriore penale di € 100,00 /giorno anche solo per mancati ripristini stradali e terreni interessati.

Le penali saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e potranno essere computate a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.

23

CAPITOLO III CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

Articolo 18 - RESPONSABILITA' DELL'ESECUTOREE DANNI DI FORZA MAGGIORE

La responsabilità dell'esecuzione dei lavori compete all'Appaltatore, che se ne assume ogni conseguenza sia civile che penale.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà comunicare ad Alto Calore Servizi S.p.A., il nominativo del proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti, preposto alla Direzione Tecnica dei Lavori, come pure il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, come pure dei responsabili di cantiere, mantenendo continuamente aggiornata tale comunicazione.

La Stazione appaltante avrà la facoltà di controllare e sorvegliare, esclusivamente nel proprio interesse, l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e lo svolgimento dei lavori, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni contrattuali che al fine di evitare che possano verificarsi danni a persone o a cose di proprietà anche di terzi.

Pertanto farà esclusivamente ed interamente carico all'Appaltatore ogni e qualunque responsabilità in caso di danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzione dei lavori, dall'insufficienza numerica o dalla poco visibile ubicazione delle lampade di segnalazione notturna e segnaletica stradale, dallo spegnimento delle lampade stesse, dalla mancata applicazione di una o più prescrizioni indicate nel presente capitolato.

Per qualsiasi intervento eseguito nell'ambito del presente affidamento, l'Appaltatore se ne assume la completa responsabilità civile e penale rilevando indenne Alto Calore Servizi S.p.A. ed i suoi rappresentanti per qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilità.

L'impresa, quale esecutore delle opere, in quanto responsabile della perfetta realizzazione dei lavori, sarà tenuta a demolire e ricostruire, ovvero modificare, a proprie spese, le parti di opere che non risulteranno perfettamente rispondenti alle condizioni tecniche e funzionali prescritte nel Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali per difetti di esecuzione e sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati. È obbligo dell'impresa adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, nell'esecuzione dei lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e del personale addetto alle lavorazioni e dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opere in costruzione o costruite, all'ambiente e ai beni di proprietà aliena.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso, procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, accertando: lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; la eventuale negligenza, indicandone il responsabile; l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

In ogni caso, nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resta esplicitamente escluso il riconoscimento dei danni, anche se dovuti a causa di forza maggiore, agli scavi, rinterri, attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, cantine, armature di sostegno, baracche e di ogni altra opera provvisoria, nonché ai materiali di costruzione approvvigionati a piè d'opera.

Articolo 19 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Per la partecipazione alle gare di appalto dei lavori è fissata una cauzione provvisoria nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto, secondo quanto disposto dall'art.93 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D.L. gs. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte di Alto Calore Servizi S.p.A.; in tale caso, l'appalto sarà aggiudicato mediante scorrimento della graduatoria definitiva approvata dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso la Stazione Appaltante, a tutela dei propri interessi, ha il diritto di disporre della garanzia definitiva e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, fermo restando la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale per il risarcimento di quanto eccedente l'importo della garanzia stessa.

Ai sensi degli artt. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è onere dell'Appaltatore l'accensione di una polizza assicurativa:

- che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello del contratto oggetto di affidamento;

- contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa della suddetta polizza decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione

provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti sarà automatico e senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 20 - GARANZIE DELLE OPERE

L'Appaltatore garantisce la perfetta rispondenza delle opere ai requisiti contrattuali ed alle disposizioni impartite in corso d'opera, nonché l'esecuzione a perfetta regola d'arte e secondo la migliore tecnica di tutti i lavori relativi a parti e componenti, visibili e non, che hanno concorso nelle relative fasi lavorative a realizzare le opere suddette.

Tutte le opere oggetto del Contratto saranno garantite per la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

Ad opere ultimate, saranno effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, tutti quei lavori che dovessero successivamente rendersi necessari in diretta dipendenza di effettivi ed accertati difformità e/o vizi non rilevabili o non rilevati al momento della presa in consegna delle opere, nel periodo di garanzia e/o in sede di collaudo, oltre alle spese per gli eventuali danni causati.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.103 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 le seguenti ulteriori garanzie:

- cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per il pagamento della rata di saldo, pari all'importo della medesima rata maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

- una polizza assicurativa a garanzia dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari all'importo del contratto;
- una polizza che copra i danni a terzi nella esecuzione fino al momento della emissione del collaudo provvisorio. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000 Euro, essendo l'importo previsto non inferiore al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Articolo 21 - RINVENIMENTI

Nel caso di rinvenimento di reperti archeologici, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, dandone immediatamente comunicazione alla Direzione dei Lavori ed adottando ogni disposizione necessaria per garantirne l'integrità e la loro custodia e conservazione. I lavori potranno essere ripresi solo in seguito ad ordine scritto della Direzione dei lavori, nel quale sia riportata, ove necessaria, l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che saranno imposte.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al punto precedente.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA ECONOMICA, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 22 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Nel caso di eventuali variazioni o addizioni al progetto, qualora non sia possibile applicare i prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al progetto stesso, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, comprensivi del 10% per spese generali e del 13% per utili dell'Impresa, applicando il ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara.

Per la valutazione dei nuovi prezzi si procederà:

- desumendoli, se presenti, dall'Elenco Prezzi della Regione Campania;
- raggugiandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto d'appalto;
- quando è impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta da parte dell'Impresa.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa ed approvati dal Responsabile del Procedimento prima di poter ammessi nella contabilità dell'appalto.

Ai prezzi unitari di cui sopra, comprensivi degli eventuali incrementi, sarà applicato il ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara.

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto e dovranno ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.

Articolo 23 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili devono essere autorizzati ed eseguiti solo con ordine di servizio della Direzione Lavori e sono consentiti nei limiti del 5% dell'importo contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'art. 179 del regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 24 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura secondo le specificazioni e la descrizione dei lavori contenuta nell'elenco prezzi posto a base di gara, applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari/ribasso percentuale offerti in sede di gara dall'aggiudicatario.

I documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 ultrattivo ai sensi dell'art.216, comma 17 del D.Lgs.vo 50/2016.

In ogni caso, nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

La Direzione Lavori, dopo aver verificato la regolare esecuzione, provvederà alla contabilizzazione definitiva dei lavori eseguiti.

Articolo 25 - ANTICIPAZIONE

Sarà corrisposta un'anticipazione pari al 20% contrattuale dell'appalto, così come stabilito dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e previa costituzione di idonea garanzia ai sensi dello stesso art. 35, commi 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali, l'appaltatore decadrà dal diritto di ricevere l'anticipazione e avrà l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito a tale titolo.

Articolo 26 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento che il D.L., emetterà entro 45 gg dalla loro maturazione mediante emissione di certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 113 bis del DLGS 50/2016 e s.m.i., ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e di discarica, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungano un importo almeno pari a **60.000,00 euro**.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (compresa la cassa edile). Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora i lavori in oggetto rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo stabilito.

Il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti e contabilizzati avverrà a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario, mediante accredito sul conto corrente intestato all'Appaltatore, presso la banca dallo stesso designata ed indicata nel contratto.

Articolo 27 - CONTO FINALE E RATA DI SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data dalla loro data di ultimazione, accertata con apposito verbale ed è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al responsabile del procedimento. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto

dall'esecutore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le eventuali riserve formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Nel conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione. Il RUP rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo nei termini di cui all'art. 113 bis comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini dell'emissione della fattura da parte del Contraente. L'emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo avverrà a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento della fattura e sarà disposto previa garanzia fideiussoria, per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale, applicato al periodo intercorrente tra collaudo provvisorio e quello definitivo.

CAPITOLO V

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

Articolo 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'esecutore, la Direzione dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'esecutore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Articolo 29 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori sono soggetti a certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dei singoli interventi.

Il Certificato rilasciato dal Direttore dei lavori attesterà che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e coerentemente ai documenti contabili.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI

Articolo 30 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice deve essere in possesso, per tutta la durata dei lavori, dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'impresa appaltatrice nell'esecuzione dei lavori dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nello specifico l'appaltatore farà osservare ai propri addetti, nonché ad eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

Articolo 31 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

L'Appaltatore viene individuato quale produttore per i rifiuti prodotti dalla sua attività e gestirà i rifiuti prodotti in conformità al Testo Unico Ambientale introdotto con il D.lgs.vo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e al DPR n. 120 del 13 giugno 2017, recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 ed entrato in vigore il 22 agosto 2017.

L'appaltatore, per partecipare alla gara, dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali

In caso di deposito temporaneo dei rifiuti l'appaltatore dovrà garantire che l'area di deposito sia rispondente alla normativa vigente e abbia tutte le caratteristiche tecniche atte a contenere eventuali inquinamenti (separazione dei rifiuti per CER, etichettatura, misure di contenimento, recinzione, etc).

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Committenza, prima della consegna dei lavori, copia della propria iscrizione, previa comunicazione in sede di affidamento di

gara, all'Albo per l'attività di trasporto dei propri rifiuti e sarà tenuto a consegnare tutte le copie dei formulari d'identificazione rifiuti (FIR)



Sono a carico della ditta appaltatrice delle opere l'effettuazione delle analisi per la caratterizzazione dei materiali di risulta.

Per lo smaltimento finale dei rifiuti verrà riconosciuta all'impresa una somma pari all'imponibile fatturato dalla discarica, con prelievo delle somme necessarie dall'importo previsto in gara, non assoggettato a ribasso, e riportato nel contratto.

Resta a carico della ditta esecutrice delle opere il trasporto del predetto materiale fino al sito di recupero.

CAPITOLO VII RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

Articolo 32 – RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Articolo 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero via pec, senza bisogno di preavviso o messa in mora e senza che nulla possa pretendere l'Appaltatore per tale decisione, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore non prenda in consegna i lavori entro il termine a tal fine fissato dal Committente ai sensi del presente Capitolato;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
- quando nei confronti dell'Appaltatore si sia cumulata una somma di penali superiore al 10% dell'importo del Contratto ovvero quando senza motivo valido sospenda o ritardi i lavori o si renda irreperibile;
- qualora sia stata accertata grave inosservanza del piano di sicurezza o di tutela ambientale;

- quando l'impresa si renda colpevole di false dichiarazioni rese in fase di gara o di frodi o inadempienze tali da far cessare il rapporto fiduciario instaurato con il contratto;

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e degli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti..

Articolo 34 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente appalto e le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.

Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle norme del Codice Civile. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità. Si applica l'art. 208 del Codice.

Tutte le riserve avanzate dall'Appaltatore per le quali non si sia addivenuti ad una soluzione nel corso dell'esecuzione del Contratto, verranno prese in esame al termine dello stesso e qualora a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, e comunque compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, si applica la procedura di accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice.

Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al termine delle attività, con l'esclusione della competenza arbitrale, sarà il foro di Avellino.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.



CAPO II MODALITA' DI ESECUZIONE

Articolo 1 – SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltretutto totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate e dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno, per la creazione di piste, tagli di terrapieni, formazione di piani di appoggio, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Scavi a sezione obbligata

Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo agli interventi di riparazione delle condotte idriche.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, poiché le profondità che si troveranno indicate negli ordini di servizio saranno solo di stima preliminare, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti.

Ad intervento di riparazione regolarmente eseguito, lo scavo dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte o con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie sia durante l'esecuzione degli scavi che durante il successivo intervento di riparazione.

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli a sezione obbligata, l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Qualora la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, oltre che durante l'escavazione anche durante l'esecuzione dell'intervento di riparazione, l'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Articolo 2 – RILEVATI E RINTERRI IN GENERE

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 3 – OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA STERRATA

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, è la seguente:

- scavo a sezione obbligata ed eventuale armatura della parete per altezze di scavo \geq cm 150;
- riparazione della tubazione e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte;
- riempimento dello scavo da eseguirsi con misto naturale opportunamente costipato ed integrato fino a cm. 10 dalla superficie della strada per uno spessore di cm 40;
- ripristino pavimentazione mediante posa di stabilizzato cilindrato con rullo, dello spessore di cm 10.

Articolo 4 – OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA COMUNALE ASFALTATA

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, è la seguente:

- taglio dell'asfalto mediante attrezzature con lama circolare;
- scavo a sezione obbligata ed eventuale armatura della parete per altezze di scavo \geq cm 150;
- riparazione della tubazione e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte;
- rinterro dello scavo con materiale arido e misto granulare stabilizzato per uno spessore finale di cm 30;

- stesa di binder e tappeto di usura e compattazione con rullo pesante.

Articolo 5 – OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA PROVINCIALE ASFALTATA

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, è la seguente:

- taglio dell'asfalto mediante attrezzature con lama circolare;
- scavo a sezione obbligata ed eventuale armatura della parete per altezze di scavo \geq cm 150;
- riparazione della tubazione e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte;
- rinterro dello scavo con misto granulare stabilizzato;
- stesa di binder e tappeto di usura e compattazione con rullo pesante.

Articolo 6 – OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA STATALE ASFALTATA

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, è la seguente:

- taglio della massicciata stradale mediante attrezzature con lama circolare;
- scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo \geq cm 150;
- riparazione della tubazione e ogni lavoro e onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte;
- rinterro dello scavo con misto granulare stabilizzato e con misto cementato per uno spessore finale di cm 30;
- stesa di binder e tappeto di usura e compattazione con rullo pesante.

Articolo 7– OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA IN PORFIDO

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, è la seguente:

- □rimozione dei cubetti di porfido eseguita esclusivamente a mano dal personale adatto e esperto nella posa degli stessi e accatastamento degli stessi in prossimità dello scavo per il successivo ripristino, o in luoghi indicati dalla Direzione Lavori in posizione tale da non ostacolare il transito, con opportuna segnaletica;
- □scavo a sezione obbligata ed eventuale armatura della parete per altezze di scavo \geq cm 150;
- □riparazione della tubazione e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte;
- □riempimento dello scavo con misto naturale di cava o di fiume opportunamente costipato per uno spessore di cm. 20;
- □sottofondo, ben battuto, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura in ferro deve essere eseguita con la stessa modalità);
- posa della pavimentazione con riutilizzo dei cubetti rimossi ed integrati per sfridi con blocchetti della stessa pezzatura, disposti ad archi contrastanti e in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto, su uno strato soffice di sabbia dello spessore medio di cm. 8 e cubetti disposti in opera così da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura. Dopo tre battiture le connessioni tra cubetto e cubetto non dovranno essere superiori a 10 mm.;
- □suggellazione delle sconnesse con malta cementizia stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido nei tratti che già presentano questa finitura oppure con sabbia qualora la finitura sia stata eseguita con questo materiale.

Articolo 8 – OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA IN AUTOBLOCCANTI

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, è la seguente:

- □rimozione degli autobloccanti eseguita esclusivamente a mano dal personale adatto e esperto nella posa degli stessi e accatastamento degli stessi in prossimità dello scavo per il successivo ripristino, o in luoghi indicati dalla Direzione Lavori, in posizione tale da non ostacolare il transito, con opportuna segnaletica;
- □scavo a sezione obbligata ed eventuale armatura della parete per altezze di scavo \geq cm 150;

- □ riparazione della tubazione e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte;
- □ riempimento dello scavo con misto naturale di cava o di fiume opportunamente costipato per uno spessore di cm. 20;
- □ sottofondo, ben battuto, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura in ferro deve eseguirsi con la stessa modalità);
- posa della pavimentazione con il riutilizzo degli autobloccanti rimossi e integrati per sfridi con blocchetti della stessa dimensione forma e colore, su uno strato soffice di sabbia dello spessore medio di cm. 8 con i pezzi che dovranno essere disposti in opera con lo stesso schema tale da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura. Dopo tre battiture le connesure tra cubetto e cubetto non dovranno essere superiori a 10 mm;

Articolo 9 – OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA IN ACCIOTTOLATO

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, è la seguente:

- □ rimozione dell'acciottolato eseguita esclusivamente a mano dal personale adatto e esperto nella posa degli stessi ed accatastamento degli stessi in prossimità dello scavo per il successivo ripristino, o in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori, in posizione tale da non ostacolare il transito, con opportuna segnaletica;
- □ scavo a sezione obbligata ed eventuale armatura della parete per altezze di scavo \geq cm 150;
- □ riparazione della tubazione e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte;
- □ riempimento dello scavo con misto naturale di cava o di fiume opportunamente costipato per uno spessore di cm. 20;
- □ sottofondo, ben battuto, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esiste armatura in ferro si esegue con la stessa modalità);

- posa della pavimentazione con riutilizzo dei ciottoli rimossi ed integrati per sfridi con pezzi della stessa pezzatura, disposti di punta con la faccia più piana rivolta superiormente e a contatto, su uno strato soffice di sabbia dello spessore medio di 10 o 15 cm ovvero su un letto di malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 cm ed intasato con una miscela di sabbia e cemento previa battitura con mezzaranghe di almeno kg. 15 di peso.

Articolo 10 – OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO SU STRADA IN LASTRE DI PIETRA

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, è la seguente:

- rimozione delle lastre di pietra eseguita esclusivamente a mano da parte di personale adatto ed esperto nella posa degli stessi e accatastamento delle stesse in prossimità dello scavo per il successivo ripristino, o in luoghi indicati dalla Direzione Lavori, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica;
- scavo a sezione obbligata ed eventuale armatura della parete per altezze di scavo \geq cm 150;
- riparazione della tubazione e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte;
- riempimento dello scavo con misto naturale di cava o di fiume opportunamente costipato per uno spessore di cm 20;
- sottofondo, ben battuto, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura di ferro dovrà essere eseguita con la stessa modalità);
- posa delle lastre in pietra con le stesse modalità con le quali erano state a suo tempo posate. Nel caso fossero state danneggiate dovranno essere sostituite con materiale dello stesso tipo e dimensioni.

CAPO III

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Articolo 1 – SCAVI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Nei prezzi di elenco per gli scavi l'Appaltatore è ritenuto compensato anche per tutti gli oneri di seguito elencati:

- taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- paleggi, innalzamento, carico, scarico e sistemazione del materiale non riutilizzato per il successivo trasporto al deposito provvisorio o in discarica;
- formazione di gradoni, regolazione delle scarpate o pareti, spianamento del fondo sottostante le condotte;
- puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere necessarie per la messa in sicurezza degli scavi;
- ogni altro onere necessario per l'esecuzione completa degli scavi.

Gli scavi eseguiti per la riparazione delle condotte, se non diversamente specificato, saranno computati tenendo conto dei limiti della sezione di fondo scavo necessaria per ciascuna tipologia di riparazione e della presenza di puntellature, sbadacchiature o armature dello scavo ricomprese nei costi specifici di sicurezza.

Pertanto gli scavi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali per la sezione massima fondo scavo necessaria al tipo di intervento e si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni eventuale maggiore volume di scavo.

Articolo 2 – RINTERRI E RIEMPIMENTI

I rinterri degli scavi con il materiale scavato o i riempimenti con misto granulare, se non diversamente specificato, saranno valutati a metro cubo per il volume effettivo misurato in opera.

Articolo 3 – RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI

Se non diversamente specificato i ripristini saranno eseguiti in funzione della effettiva dimensione in pianta del taglio dell'asfalto o del disfacimento delle pavimentazioni di altro materiale.

Articolo 4 – NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi noleggiati debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, il montaggio, lo smontaggio e l'allontanamento, nonché gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

I prezzi di noleggio di macchine ed attrezzi si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche qualora non utilizzati, applicandosi il prezzo stabilito soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro.

Articolo 5 – TRASPORTI

Nel prezzo dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Indice

CAPO I – NORME GENERALI

CAPITOLO I – OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1	Oggetto dell’appalto e descrizione dei lavori.....	1
Art. 2	Importo e localizzazione dei lavori	2
Art. 3	Normativa generale di riferimento	4
Art. 4	Sistema di affidamento dei lavori e categoria prevalente.....	4
Art. 5	Organi dell’esecuzione	6

CAPITOLO II – ESECUZIONE, RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E GARANZIE

Art. 6	Domicilio	11
Art. 7	Conoscenza delle norme di appalto	11
Art. 8	Sede operativa, attrezzature, composizione delle squadre e dotazione minima.....	12
Art. 9	Durata giornaliera dei lavori e lavoro straordinario e notturno in regime di reperibilità	14
Art. 10	Stipula del contratto.....	14
Art. 11	Mantenimento e custodia del cantiere	15
Art. 12	Interferenze con sottoservizi	15
Art. 13	Sospensioni e proroghe	16
Art. 14	Varianti.....	17
Art. 15	Subappalto.....	18
Art. 16	Termine per l’ultimazione dei lavori e programma esecutivo dei lavori	19
Art. 17	Sottoscrizione del contratto, consegna dei lavori, ordini di servizio e penali	20

CAPITOLO III – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 18	Responsabilità dell'esecutore e danni di forza maggiore	23
Art. 19	Garanzie di esecuzione e coperture assicurative	25
Art. 20	Garanzie delle opere	26
Art. 21	Rinvenimenti	27

49

CAPITOLO IV – DISCIPLINA ECONOMICA, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI

Art. 22	Prezzi applicabili ai lavori e nuovi prezzi	28
Art. 23	Lavori in economia.....	29
Art. 24	Contabilizzazione dei lavori.....	29
Art. 25	Anticipazione.....	29
Art. 26	Pagamenti in acconto e saldo	30
Art. 27	Conto finale e rata di saldo.....	31

CAPITOLO V – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

Art. 28	Ultimazione dei lavori	31
Art. 29	Certificato di Regolare esecuzione.....	32

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI

Art. 30	Disposizioni in materia di sicurezza.....	32
Art. 31	Disposizioni in materia di rifiuti	33

CAPITOLO VII – RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

Art. 32	Recesso del contratto.....	34
Art. 33	Risoluzione del contratto.....	34
Art. 34	Controversie	35

CAPO II – MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 1	Scavi in generale	36
Art. 2	Rilevati e rinterri in generale.....	38
Art. 3	Opere di scavo e ripristino su strada sterrata.....	39
Art. 4	Opere di scavo e ripristino su strada comunale asfaltata.....	39
Art. 5	Opere di scavo e ripristino su strada provinciale asfaltata	40
Art. 6	Opere di scavo e ripristino su strada statale asfaltata.....	40
Art. 7	Opere di scavo e ripristino su strada in porfido.....	40
Art. 8	Opere di scavo e ripristino su strada in autobloccanti.....	41
Art. 9	Opere di scavo e ripristino su strada in acciottolato.....	42
Art. 10	Opere di scavo e ripristino su strada in lastre di pietra	43

50

CAPO III – NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 1	Scavi per interventi di riparazione.....	44
Art. 2	Rinterri e riempimenti	45
Art. 3	Ripristini di pavimentazioni	45
Art. 4	Noleggi	45
Art. 5	Trasporti	45